

Circolare n. 22
18 maggio

2020

DPCM 17 maggio 2020 e Ordinanza Regione Toscana n. 57 del 27 maggio 2020

1. Premessa.....	2
2. Riapertura di tutte le attività economiche	2

NOTA BENE - Le informazioni contenute nella presente circolare sono fornite con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti, è necessario consultare consulenti professionali qualificati. Lo Studio Fazzini & Partners, nonché i relativi soci, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per le decisioni o i provvedimenti adottati, che fanno esclusivo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà dello Studio Fazzini & Partners e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.

1 PREMESSA

Con il **DPCM del 17 maggio 2020**, il Presidente del consiglio dei Ministri ha disposto la riapertura delle attività produttive e commerciali ancora sospese e previsto un allentamento delle misure restrittive finora in vigore per il contenimento dell'emergenza sanitaria Covid-19.

Il DPCM è in vigore **dal 18 maggio al 14 giugno 2020**.

A livello di **Regione Toscana**, il Presidente della Giunta Regionale è parallelamente intervenuto con l'**Ordinanza n. 57 del 17 maggio 2020**, in vigore dal 18 maggio 2020.

Nella presente circolare sono riassunte le principali misure inerenti le attività economiche.

Inoltre, per una più approfondita lettura, alla presente circolare sono **allegati**:

- (a) il testo del DPCM del 17 maggio 2020;
- (b) gli allegati al DPCM del 17 maggio 2020;
- (c) l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 57 del 17 maggio 2020.

2 RIAPERTURA DI TUTTE LE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Salvo quanto già previsto per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali, nonché per le attività professionali e per quelle non sospese, il DPCM del 17 maggio 2020 prevede la riapertura delle **attività di commercio al dettaglio**, stabilendo che esse dovranno svolgersi alle seguenti condizioni:

- (a) assicurare la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- (b) garantire che gli ingressi avvengano in modo dilazionato;
- (c) impedire di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;
- (d) rispettare i protocolli adottati dalle Regioni nel rispetto di quelli nazionali e comunque dei criteri di cui all'**allegato 10** del DPCM in esame, al fine di prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi (è altresì raccomandata l'adozione delle misure di cui all'**allegato 11** al DPCM);

Sono consentite le **attività di servizi di ristorazione**, compresi bar, pub, gelaterie e pasticcerie:

- (a) come servizi a domicilio (già consentiti), fermo restando l'obbligo di rispettare le norme igienico-sanitarie nel confezionamento e nel trasporto;
- (b) come servizi di asporto (già consentiti), fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale e il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali o nelle immediate vicinanze;
- (c) come attività di somministrazione (finora non consentite), previa verifica dell'andamento epidemiologico da parte delle Regioni e nel rispetto dei protocolli di settore di cui all'**allegato 17** al DPCM del 17 maggio 2020.

Sono altresì consentite, previa verifica dell'andamento epidemiologico da parte delle Regioni e nel rispetto dei relativi protocolli di cui all'**allegato 17** del DPCM, le **attività di servizi alla persona**, le attività degli **stabilimenti balneari** e delle **strutture ricettive**.

L'**Ordinanza della Regione Toscana n. 57** dispone, in generale, la riapertura di tutte le attività economiche, produttive e sociali, nel rispetto dei settori e della tempistica indicata nel DPCM del 17 maggio 2020 e delle misure previste nelle Linee guida di cui all'**allegato 17** del DPCM 17 maggio 2020.

Inoltre, l'ordinanza regionale dispone che:

- (a) il **mancato rispetto dei contenuti dei protocolli** regionali o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicurino adeguati livelli di protezione, determina la **sospensione dell'attività** fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
- (b) nel caso di **somministrazione di alimenti e bevande**, la fruizione è limitata alle sole aree di somministrazione e l'**utilizzo della mascherina non è obbligatorio nel momento della consumazione** degli stessi, salvo quanto previsto nei suddetti protocolli o linee guida;

- (c) l'attività di **commercio al dettaglio su aree pubbliche** è soggetta alla regolamentazione da parte dei Comuni che dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;
- (d) l'attività degli **stabilimenti balneari** si svolge, pur con decorrenza dal 18 maggio 2020, in conformità alla DGRT n.136 del 2.3.2009, relativa ai periodi di apertura degli stabilimenti;

Infine, l'Ordinanza regionale conferma::

- (a) **la distanza interpersonale minima di almeno un metro** prevista nelle disposizioni nazionali, salvo che per lo svolgimento delle attività sportive, **raccomandando** tuttavia per una migliore tutela della salute propria e della collettività, in presenza di più persone, di adottare un distanziamento interpersonale di almeno **1,80 metri**;
- (b) **l'utilizzo obbligatorio della mascherina**, in presenza di più persone, in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente, nonché in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale (eccetto bambini sotto i 6 anni o persone con disabilità incompatibili con l'utilizzo della mascherina e loro accompagnatori e fatta salva la possibilità di non tenere la mascherina, né il distanziamento sociale tra conviventi);
- (c) la necessità di **evitare ogni forma di assembramento** di persone in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico e in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico.